



COMUNE DI URBINO
(Provincia di Pesaro Urbino)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C.**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25.02.2014

MODIFICATO

Con delibera di C.C. n. 33 del 18.04.2015, C.C. n. 33 del 19.04.2016, C.C. n. 12 del 23.02.2017, C.C. n. 116 del 28.12.2017 e C.C. n. 11 del 20.02.2019

INDICE

CAPITOLO I

DISCIPLINA GENERALE IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

- ART. 1 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- ART. 2 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- ART. 3 DICHIARAZIONI
- ART. 4 MODALITA' DI VERSAMENTO
- ART. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO
- ART. 6 RISCOSSIONE
- ART. 7 DEROGA AFFIDAMENTO
- ART. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 9 ACCERTAMENTO
- ART. 10 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
- ART. 11 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

CAPITOLO II

REGOLAMENTO COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO O IN CORSO DI COSTRUZIONE O IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE
- ART. 3 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO, DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
- ART. 4 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
- ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI
- ART. 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 7 - DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE ASSEGNATARIO
- ART. 8 - UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE
- ART. 9 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 10 - IMMOBILI COMPRESI NEL FALLIMENTO
O NELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
- ART. 11 - AGEVOLAZIONI
- ART. 12 - ESENZIONI

ART. 13 - VERSAMENTI

ART. 14 - RIMBORSI

ART. 15 - RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

ART. 16 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPITOLO III

REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ART. 3 ESCLUSIONI

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 BASE IMPONIBILE

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

ART. 8 DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

ART. 9 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 10 DICHIARAZIONI

ART. 11 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

ART. 12 AREA FABBRICABILE

ART. 13 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 14 MODALITA' DI VERSAMENTO

ART. 15 RISCOSSIONE

CAPITOLO IV

REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- ART. 4. SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 5. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 6. SOGGETTI PASSIVI
- ART. 7. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 8. ESCLUSIONE DAL TRIBUTO PER ESONERO DALL'OBBLIGO
DI CONFERIMENTO
- ART. 9. ESCLUSIONE DAL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO
SERVIZIO
- ART. 10. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III – TARIFFE

- ART. 11. COSTO DI GESTIONE
- ART. 12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 13. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 14. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 15. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 16. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 17. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 18. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19. SCUOLE STATALI
- ART. 20. TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 21. TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART. 22. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- ART. 24. RIDUZIONI PER IL RECUPERO
- ART. 25. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 26. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO , RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

ART. 29. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ART. 30. POTERI DEL COMUNE

ART. 31. ACCERTAMENTO

ART. 32. SANZIONI

ART. 33. RISCOSSIONE

ART. 34. INTERESSI

ART. 35. RIMBORSI

ART. 36. SOMME DI MODESTO AMMONTARE

ART. 37. CONTENZIOSO

ALLEGATI

ALL. A: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

Art. 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

a1) i criteri di determinazione delle tariffe;

a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

b1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 2

TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

b) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art.3

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 4

MODALITA' DI VERSAMENTO ¹

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di

¹ Articolo modificato dalla deliberazione di CC n.33 del 18/04/2015.

cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il versamento dell'IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Art. 5

SCADENZE DI VERSAMENTO ²

1. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

2. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

3. Il versamento dell'IMU è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

4. È consentito il pagamento della TARI, della TASI e dell'IMU in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art.6

RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Art. 7

DEROGA AFFIDAMENTO ³

² Articolo modificato dalla deliberazione di CC n.33 del 18/04/2015.

³ Articolo modificato dalla deliberazione di CC n.33 del 18/04/2015.

1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali alla data del 31 dicembre 2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art.14 del D.L. 6/12/2011 n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n.214.

Art. 8

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 9

ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
 6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si
-

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

8. I comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.⁴

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 così come sostituito dall' art. 27 comma 8 Legge 448/2001 e dall'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006.
2. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento entrano in vigore dalla data di adozione delle relative delibere di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. Il presente regolamento verrà inviato al Ministero delle Finanze entro il termine di cui all'art.52 comma 2 del D.Lgs. n.446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 11

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

⁴ Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 11 del 20.02.2019 con decorrenza 01.01.2019 ai sensi del comma 1091 dell'unico articolo della L. n. 145/2018(Legge di Bilancio 2019)

CAPITOLO 2

Regolamento componente IMU (Imposta Municipale Propria)

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina l'Imposta Municipale Propria, istituita in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23 del 14/03/2011, in quanto compatibili, dall'art.13 del D.L. 201/2011 con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione n.214 del 22/12/2011, dall'art. 4 del D.L. 16/2012 con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione n. 44 del 26/04/2012 e dal D.Lgs. 504/92 in quanto richiamato.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

Art. 2

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO O IN CORSO DI COSTRUZIONE O IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art.3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art.13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.

2. In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata terminata, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta della quota risultante dal rapporto esistente tra la superficie della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

3. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di demolizione o recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.504/1992: viene individuata come area fabbricabile oggetto di imposizione la quota dell'intera area sulla quale insiste il fabbricato, comprensiva dell'area di pertinenza, data dal rapporto tra la superficie delle unità immobiliari soggette a recupero e quella dell'intero fabbricato.

Art. 3

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO, DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;⁵**il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori⁶**

⁵ Lettera aggiunta all'art.13 comma 3 del D.L. 201/2011 in base all'art.1 comma 10 della L.208/2015, in vigore dall'01/01/2016.

⁶ Periodo aggiunto con delibera di C.C. n. 11 del 20.02.2019 a decorrere dal 01.01.2019 ai sensi del comma 1092 dell'unico articolo della L. n. 145/2018(Legge di Bilancio 2019)

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' art. 10 D.Lgs n. 42/2004;
 - b) per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000. In tal caso il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
2. La riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a) o è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b).

Art. 4

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Ai sensi dell'art. 2, lettera b) del D.Lgs. n.504/92, per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sia se persone fisiche che società, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, e all'allevamento di animali.

Art. 5

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio
-

dell'anno di imposizione come stabilito dall'art.5 comma 5 del D.Lgs. n.504/92 e successive modificazioni.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (testo ripreso dal D.P.R. n. 380 del 06.06.2001), la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, come stabilito nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.
3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, l'Amministrazione Comunale determina, come meglio specificato al successivo comma 5, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale.
4. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, non si fa luogo all'accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del successivo comma 5 considerando validi scostamenti del 20%.
5. Per la definizione della base di calcolo da utilizzare per la determinazione del valore delle aree edificabili si fa riferimento al valore medio di mercato dell'edilizia residenziale. Il prodotto di tale valore per la SUL realizzabile in base alle previsioni urbanistiche vigenti al momento della dichiarazione, consente di dedurre il valore di trasformazione del terreno.

Il valore del terreno non edificato viene ricavato come quota parte del valore di trasformazione del terreno, come sopra definito, in funzione delle seguenti percentuali:

16% per le aree edificabili del capoluogo e quelle su di esso gravitanti;

10% per le aree edificabili delle frazioni con mercato edilizio in sviluppo ed aree gravitanti;

8% per tutte le altre aree edificabili.

Il valore così ricavato è da considerare come il presunto valore di un terreno urbanizzato, a destinazione residenziale. Tale valore dovrà essere corretto in funzione delle specifiche caratteristiche dell'area con i parametri definiti di seguito.

La definizione della base di calcolo da utilizzare per la determinazione del valore delle aree edificabili e la delimitazione delle aree di cui sopra sono responsabilità del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune che opera sulla base dei criteri sopra descritti attivando una conferenza di servizio che comprenda quali partecipanti, oltre al responsabile dell'ufficio tributi e dell'ufficio urbanistica, i responsabili di altri uffici statali, provinciali e degli ordini professionali dei geometri, ingegneri ed architetti, il cui confronto sia ritenuto utile, in sede di deliberazione della conferenza.

Al valore base, definito da determina del Dirigente del Servizio Urbanistica, si applicheranno i seguenti coefficienti correttivi:

Stato di attuazione del P.R.G.:

Zona di espansione priva di piano Attuativo approvato:	a1= 0.65
Zona di espansione con Piano Attuativo Approvato:	a2= 1.00
Zona di espansione in corso di attuazione con Sul realizzata >=30% e zone di completamento:	a3 =1.20

Destinazione d'uso prevista dal Piano Regolatore Generale:

Destinazione d'uso residenziale:	b1=1.00
Destinazione d'uso direzionale, commerciale, turistico/ricettiva o turistico/residenziale:	b2=1.20
Destinazione d'uso artigianale/industriale:	b3=0.70

Superficie territoriale:

Superficie territoriale St<10.000mq e comparti di ristrutturazione Urbanistica:	c1=1.00
Superficie territoriale >= 10.000mq:	c2=0.95

Per la definizione di Superficie utile lorda o di altri parametri urbanistici o edilizi si fa riferimento all'art. 13 del Regolamento edilizio vigente; per la definizione di zona di completamento e di espansione si fa riferimento a quanto previsto dal P.R.G. vigente e dal D.L. 1444/68; per Sul realizzata si intende quella risultante a seguito dell'accatastamento delle unità immobiliari; qualora una zona abbia diverse destinazioni d'uso il valore sarà parametrizzato considerando le quote parte di edificazione e quindi di terreno con le varie destinazioni d'uso.

In assenza di una motivata delibera il valore delle aree fabbricabili é attualizzato all'anno di dichiarazione sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

6. Qualora il valore calcolato con il metodo di cui al precedente comma risulti inferiore al doppio del valore agricolo medio della coltura più redditizia della regione agraria n°5, così come pubblicato annualmente sul Bur della regione Marche, si assumerà come valore imponibile ai fini I.M.P. il doppio dello stesso valore agricolo medio della coltura più redditizia della regione agraria n°5 secondo il dato disponibile alla scadenza del termine di pagamento della prima rata annuale dell'I.M.P.
7. In alternativa al valore stimato come sopra è consentito fare riferimento ad uno dei seguenti valori se risultanti da atti ufficiali:
 - a) al valore definitivamente accertato dall'Agenzia delle Entrate;
 - b) al valore risultante da un atto di compravendita, regolarmente registrato, stipulato nei 3 anni antecedenti o successivi all'anno di imposta accertato;
 - c) dalla stima effettuata per determinare il valore di esproprio.
8. Qualora il contribuente abbia dichiarato o utilizzato, e conseguentemente versato l'imposta, sulla base di un valore inferiore a quello predeterminato, il Comune, ove ne ricorrano i presupposti, può procedere all'accertamento del maggior valore facendo riferimento ai valori venali di mercato, risultanti dagli atti di cui al comma 7, che potranno condurre alla determinazione di

valori anche superiori a quelli predeterminati.

9. Qualora il contribuente abbia invece dichiarato o utilizzato, e conseguentemente versato l'imposta, sulla base di un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 6

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Art. 7

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE

1. L'imposta Municipale Propria non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 8

UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE ⁷

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

⁷ Eliminata, a decorrere dal 01/01/2016, l'equiparazione ad abitazione principale per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito precedentemente prevista dall'art.13 comma 2 del D.L. 201/2011.

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.⁸
3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata e a valere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento o, alternativamente, dalla data di possesso dei requisiti.⁹

Art. 9

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 10

IMMOBILI COMPRESI NEL FALLIMENTO O NELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 11 AGEVOLAZIONI ¹⁰

⁸ Articolo modificato dalla deliberazione di C.C. n.33 del 18/04/2015.

⁹ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 33 del 19.04.2016

¹⁰ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 12 del 23/02/2017

1. Sono soggette alla sola detrazione prevista per l'abitazione principale gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art.8 comma 4 del D.Lgs. n.504/92).

2. Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 09/12/1998 n° 431 art.2, comma 3, nonché per gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art.5 commi 2 e 3 della succitata legge, sono soggetti ad un'aliquota I.M.P. nella misura dell'aliquota base prevista dall'art.13 comma 7 del D.L. 201/2011 convertito dalla L.214/2011. L'imposta, calcolata applicando la suddetta aliquota, è ridotta al 75%. La suddetta riduzione si applica, altresì, agli immobili concessi in locazione sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art.5 comma 1 della succitata legge che sono, però, assoggettati all'aliquota ordinaria I.M.P.

3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere espone in apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito di Comune, da presentare presso l'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di imposta considerato, completo di verbale di consegna e conformità del canone anche in caso di risoluzione anticipata del medesimo rispetto alla scadenza inizialmente indicata e in caso di rinnovo del contratto per periodi ulteriori rispetto sempre alla scadenza inizialmente indicata. Tale documentazione dovrà essere presentata anche nel caso di immobili che i proprietari concedono in locazione ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 5, comma 1 e ciò al fine dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) per gli immobili locati a canone concordato .

4. Gli immobili, limitatamente alle categorie catastali C/1 – negozi e botteghe e C3 –laboratorio per arti e mestieri sono soggetti ad un'aliquota I.M.U. variata in diminuzione, nella misura di 2 (due) punti percentuali, rispetto all'aliquota deliberata dall'Amministrazione per "altri immobili", che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) localizzati nel centro storico di Urbino, identificabile nel foglio catastale 265 e nel P.R.G. come zona A;

b) direttamente utilizzati dal proprietario o concessi in locazione, con contratto commerciale regolarmente registrato, a canone calmierato, in presenza di accordi definiti in sede locale a seguito di confronto con le associazioni di categoria purchè l'utilizzatore svolga un'attività artigianale, commerciale o di servizi con sede operativa presso i locali per i quali viene richiesta l'aliquota agevolata, regolarmente iscritta presso la CCIAA competente come impresa attiva.

Le condizioni attestanti il possesso dei suddetti requisiti dovranno essere espone in apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito di Comune, da presentare presso l'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di imposta considerato, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto di

locazione rispetto alla scadenza inizialmente indicata e in caso di rinnovo del contratto per periodi ulteriori rispetto sempre alla scadenza inizialmente indicata.¹¹

Art. 12 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992:
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222:
 - a) *Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale*

¹¹ Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 116 del 28.12.2017 a decorrere dal 01.01.2018

permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

b) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27

3.A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

4.A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5.L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;¹²
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione

¹² Art.13 comma 2 lett.a) del D.L. n.201/2011 così modificata dall'art.1 comma 15 della L.208/2015, a decorrere dal 01/01/2016.

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 13

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.
2. Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo o in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, dell'imposta dovuta per l'anno in corso: prima rata entro il 16 Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente; seconda rata entro il 16 Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
3. L'imposta viene corrisposta utilizzando la forma prevista dalla normativa.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Si considerano regolarmente eseguiti, previa comunicazione scritta, i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un ente diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell'errore ad entrambi gli enti e sia possibile il recupero della somma stessa.
7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta risulti inferiore a quanto previsto dall'art.11 del vigente Regolamento generale per la

gestione delle entrate comunali. Detto limite deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorchè comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art.14
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art.10 del vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.
3. Non sono eseguiti rimborsi di somme, a titolo della sola imposta, per importi inferiori a quanto stabilito dall'art.11 del vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

Art. 15
RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Per eventuali rateizzazioni si rimanda a quanto stabilito nell'art. 8 del "Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali".

Art. 16
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento dell'I.M.U. può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 218 del 19/06/1997, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

CAPITOLO 3

Regolamento componente TASI
(Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 01.01.2014, dell'imposta unica comunale IUC in attuazione dell'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e smi.

Art. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.¹³

Art. 3

ESCLUSIONI¹⁴

1. Sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso, i terreni agricoli, nonché le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Art.4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art.5

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.2 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per

¹³ Articolo modificato in base all'art.1 comma 669 della L.147/2013 così come modificato dall'art.1, comma 14, lettera b) della L.208/2015 a decorrere dal 01/01/2016.

¹⁴ Articolo modificato in base all'art.1 comma 639 della L.147/2013 così come modificato dall'art.1 comma 14 della L.208/2015 a decorrere dal 01/01/2016.

intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella misura dell'80 per cento con aliquota "altri immobili".¹⁵

Art.6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art.7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia

¹⁵ Comma modificato dall'art.1 comma 681 della L.147/2013 così come modificata dall'art.1 comma 14 lettera d) della L.208/2015 a decorrere dal 01/01/2016.

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014 e 2015 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.¹⁶
5. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dai precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.¹⁷
6. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.¹⁸ **Per l'anno 2017 i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.**¹⁹ **Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ;**²⁰
7. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.²¹

Art.8

DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5 , il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui

¹⁶ Comma modificato dalla deliberazione di CC n.33 del 18/04/2015.

¹⁷ Comma modificato dalla deliberazione di CC n.33 del 18/04/2015.

¹⁸ Comma aggiunto in base all'art.1 comma 28 della L.208/2015, a decorrere dal 01/01/2016.

¹⁹ Periodo aggiunto in base all'art. 1, comma 42 della L. 232/2016, a decorrere dal 01/01/2017.

²⁰ Periodo aggiunto con delibera di C.C n. 11 del 20.02.2019 in base all'art. 1, comma 1133, lettera b) della L. 145/2018(Legge di Bilancio 2019) , a decorrere dal 01/01/2019.

²¹ Comma aggiunto in base all'art.1 comma 678 della L.147/2013, così come modificato dall'art.1, comma 14, lettera c), della L.208/2015, a decorrere dal 01/01/2016.

all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998 n° 431 art.2, l'imposta è ridotta al 75%.²²

Art.9

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

²² Comma aggiunto in base all'art.1 comma 678 della L.147/2013, così come modificato dall'art.1, comma 54, della L.208/2015, a decorrere dal 01/01/2016.

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art.10 DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 11 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.
4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12

Art. 12 AREA FABBRICABILE

1. Ai sensi dell'art. 2, lettera b) del D.Lgs. n.504/92, per area fabbricabile si intende l'area

utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sia se persone fisiche che società, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, e all'allevamento di animali.

Art. 13

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per la determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili si rimanda all'articolo 5 del capitolo II sul regolamento componente IMU.

Art. 14

MODALITA' DI VERSAMENTO ²³

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Pertanto I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
3. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il termine perentorio del 14 ottobre²⁴ dello stesso anno mediante inserimento²⁴ del testo degli stessi nell'apposita sezione del

²³ Articolo modificato dalla deliberazione di CC n.33 del 18/04/2015.

²⁴ Comma modificato dall'art.1 comma 688 della L.147/2013 così come modificato dall'art.1 comma 14 della

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.

Art. 15

RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

CAPITOLO 4

Regolamento componente TARI

Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Comunale IUC prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della L. n. 147 del 27.12.2013 (c.d. legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata L. n.

147/2013 e smi.

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche

- prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa

tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:

- a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
 - b) le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze).
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i seguenti locali ed aree:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- g) il piano sottotetto non abitabile o non utilizzabile secondo la definizione datane dal vigente Regolamento edilizio comunale nonché qualsiasi altro locale (fondi, cantine, ripostigli, ecc) di altezza non superiore a ml 1,80;
- h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui i requisiti previsti per l'esenzione vengano a cessare, verrà applicato il tributo per il periodo intercorrente dalla cessazione del requisito in poi.

Art. 8

ESCLUSIONE DAL TRIBUTO PER ESONERO DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9

ESCLUSIONE DAL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Non sono in particolare, soggette al tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
LABORATORI ELIOGRAFICI E DI SVILUPPO FOTOGRAFICO	25%
TIPO-LITOGRAFIE, INCISIONI, SERIGRAFIE	25%
VETRERIE	50%
CANTINE VINICOLE E CASEIFICI	20%
OFFICINE, RIPARAZIONI VEICOLI E CICLI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	40%
GOMMISTI	40%
AUTOCARROZZERIE	40%
AUTOLAVAGGI, AUTORIMESSAGGI	40%
ALLESTIMENTI INSEGNE, VERNICIATURA	25%
FONDERIE, GALVANOTECNICI	50%
CARPENTERIA METALLICA	50%
RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI	30%
FALEGNAMERIA	40%
PRODUZIONE ALIMENTARI	30%
RISTORANTI, PIZZERIE, ALBERGHI (CON CUCINA)	10%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti distinti per codice CER);
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 11

COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017²⁵ l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.²⁶

Art. 14

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui tali elementi vengono a cessare e purchè la circostanza sia debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Il contribuente può dimostrare con idonea documentazione una data diversa di effettiva cessazione dalla quale far decorrere l'esclusione dall'obbligazione tributaria.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo

²⁵ Comma modificato in base all'art.1 comma 652 della L.147/2013 come modificato dall'art.1 comma 27 lettera a) della L.208/2015, a decorrere dal 01/01/2016.

²⁶ Comma 4 modificato dalla deliberazione di CC n.33 del 18/04/2015 in base all'art.2 comma 1 lettera e-bis) del D.L. n.16/2014.

altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella :

a	Per superfici inferiori o uguali a 30 metri quadrati	1 componente
b	Per superfici comprese tra 30,1 e 55 metri quadri	2 componenti
c	Per superfici comprese tra 55,1 e 80 metri quadri	3 componenti
d	Per superfici comprese tra 80,1 e 105 metri quadri	4 componenti

- e Per superfici comprese tra 105,1 e 130 metri quadri 5 componenti
- f Per superfici superiori a 130 metri quadri 6 componenti

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da

effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai successivi articoli 24 , 25 e 26 ; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui al successivo articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.

6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull' importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo: riduzione del 20%.
 - c) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %.
 - d) Utente domestiche che provvedano al compostaggio dei propri scarti organici: riduzione del 20%

Al fine delle riduzioni di cui alle precedenti lettere b) e c) l'utilizzo stagionale, limitato e discontinuo si può presumere attraverso la dimostrazione di un consumo idrico non superiore a 40 metri cubi annui ad unità abitativa.

Al fine della riduzione di cui alla precedente lettera d) il soggetto interessato deve darne comunicazione all'Ente che può verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di gestione del rifiuto.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 22.

Art. 24

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:
 - a) nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;
 - b) nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.²⁷
2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

Art. 25

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 26

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Sono esentate dalla TARI tutte le utenze che si trovano ad una distanza pari o inferiore a 2 km in linea d'aria dal sito della discarica stessa. La concreta applicazione sarà valutata di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale valutate le disponibilità di Bilancio.
2. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
3. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.²⁸
4. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato,

²⁷ Lettera b) comma 1 modificata dalla deliberazione di CC n.33 del 18/04/2015.

²⁸ Comma modificato dalla deliberazione di CC n.33 del 18/04/2015.

all'apposito modulo di richiesta.

5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

6. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di maggio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 27

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 28

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - d) I dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati;**
 - e) Il nominativo del subentrante o del proprietario nel caso di dichiarazione di cessazione;**

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe .

Qualora non dovesse essere dichiarato il nominativo del subentrante sarà inserito d'ufficio il nominativo del proprietario.²⁹

²⁹ Comma modificato dalla deliberazione di CC n.11 del 20.02.2019 a decorrere dal 01.01.2019

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)
3. Nel caso di occupazione o detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche o di uso pubblico (si intende tale l'occupazione o la detenzione che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare) l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. La dichiarazione annuale ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata via fax o in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30

POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art.31

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 32

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componenete TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche tramite il gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, (Modello F24).³⁰
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art.31.

Art. 34

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel

³⁰ Commi 2 e 3 modificati dalla deliberazione di CC n.33 del 18/04/2015.

regolamento generale delle entrate comunali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36

SOMME DI MODESTO AMMONTARE³¹

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria, all'emissione di atti impositivi (al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori) e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno di imposta.

Art. 37

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, compreso reclamo con mediazione di cui all'art.17-bis del medesimo decreto.³²

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

³¹ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 116 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018.

³² Comma modificato in base all'art.9 del D.Lgs. n.156 del 24/09/2015, a decorrere dal 01/01/2016.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club